

Codice A1820B

D.D. 4 giugno 2019, n. 1962

N951 - Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di due pontili galleggianti sul Lago di Viverone in Comune di Viverone (BI) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 428-460 del Fg. 25. Richiedente: Ditta FLO-NAUTICA Tarello s.a.s..

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, al rilascio alla Ditta FLO-NAUTICA Tarello s.a.s. dell'autorizzazione comunale per la posa di un nuovo pontile galleggiante (10 m x 2,4 m) collegato alla terraferma mediante una passerella (4 m x 1,10 m) e all'autorizzazione comunale in sanatoria per la prosecuzione (12 m x 2,10 m) del pontile esistente sul Lago di Viverone in Comune di Viverone (BI), antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 428-460 del Fg. 25.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere effettuate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni;
- 3) i sistemi di ancoraggio dei pontili dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
- 4) i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 5) gli ancoraggi dei pontili e le eventuali opere di consolidamento dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico - tecniche del terreno di ancoraggio;
- 6) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- 7) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 8) il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore:

Ing. M. di Lella